



Regolamento per la disciplina dell'attività dell'Avvocatura di Ateneo  
(emanato con D.R. n. 173/2018 del 01.03.2018)

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DELL'AVVOCATURA DI ATENEEO**

## **Art. 1**

### **Oggetto.**

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività degli avvocati che prestano servizio presso il Servizio Affari Legali nonché il riconoscimento e la corresponsione dei compensi per l'attività professionale prestata dal dipendente iscritto nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Viterbo in servizio presso la Struttura stessa, in attuazione dell'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e fatti salvi tutti i diritti previsti per gli Avvocati degli enti pubblici dall'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.
2. L'attività professionale degli avvocati di cui al comma 1 viene svolta nell'esclusivo interesse dell'Università della Tuscia di Viterbo nel rispetto delle incompatibilità con l'esercizio privato della professione previste per gli avvocati degli enti pubblici dall'art. 2 della Legge 25.11.2003 n. 339.

## **Art. 2**

### **Funzioni dell'Avvocatura**

1. L' Ufficio Avvocatura operante all'interno del Servizio Affari Legali dell'Università della Tuscia svolge le seguenti funzioni:
  - a. assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo nelle cause di lavoro e in materia pensionistica, civile, tributaria, amministrativa, in cui l'Università della Tuscia sia parte attrice o convenuta, anche nelle eventuali fasi conciliative nonché nelle pratiche di recupero crediti, nei pignoramenti presso terzi e nei procedimenti esecutivi in genere;
  - b. istruttoria delle pratiche e redazione delle memorie difensive per l'Avvocatura Generale dello Stato o Distrettuale nelle cause dalla stessa patrocinata;
  - c. formulazione di pareri legali e tecnico-giuridici su richiesta degli organi dell'Ateneo, dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici;
  - d. assistenza legale agli Uffici per la predisposizione di atti transattivi;
  - e. comunicazioni e trasmissione degli atti agli organi giudiziari, contabili e di polizia, anche nell'ambito di indagini dagli stessi svolte.
2. Gli avvocati del Servizio Affari Legali svolgono la propria attività professionale con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e con la flessibilità oraria richiesta dalle attività

giurisdizionali. Per l'espletamento del mandato professionale si rapportano direttamente con il Direttore Generale, con i dirigenti e con i responsabili delle strutture amministrative per l'acquisizione di dati, notizie, elementi utili e atti indispensabili ai fini dell'espletamento del mandato.

3. Gli avvocati del Servizio Affari Legali, nell'espletamento delle loro funzioni, sono tenuti al rispetto della normativa statale, della Legge Professionale Forense e del Codice Deontologico Forense, in particolare, per quanto concerne i doveri di autonomia, l'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché la lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.

4. Gli avvocati del Servizio Affari Legali, iscritti all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati sono sottoposti al potere disciplinare del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

### **Art. 3**

#### **Gestione delle pratiche**

1. Ove consentito dalle disposizioni vigenti, la rappresentanza e la difesa in giudizio sono assunte dagli avvocati dipendenti dell'Ateneo, così come il patrocinio in caso di transazioni e arbitrati; in conformità alle previsioni del [Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità](#), il mandato è conferito dal Rettore, o dal Prorettore in caso di sua assenza o impedimento, per ogni singolo grado di giudizio o controversia stragiudiziale.
2. Il Responsabile del Servizio Affari Legali e Procedure Negoziali, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento e di indirizzo, attribuisce agli avvocati della struttura, iscritti all'Elenco speciale, le pratiche relative alle attività giudiziali e stragiudiziali, tenendo conto della competenza professionale acquisita, procedendo a un'equa distribuzione del carico di lavoro complessivo.

### **Art. 4**

#### **Compensi professionali e modalità di ripartizione.**

1. Agli avvocati del Servizio Affari Legali e Procedure Negoziali iscritti all'Elenco speciale sono riconosciuti i compensi professionali per le attività giudiziali, stragiudiziali e/o arbitrali, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, nell'ipotesi di provvedimenti favorevoli all'Università, anche non definitivi e di provvedimenti che prevedano la compensazione integrale

delle spese, ivi compresi tutti quelli di transazione a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Università.

2. Sono provvedimenti favorevoli all'Università i provvedimenti giurisdizionali o le mediazioni o i lodi arbitrali nei quali la controparte sia soccombente, abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, come pure i provvedimenti che dichiarino il difetto di giurisdizione, di competenza o l'estromissione dell'Università dal giudizio, l'improcedibilità, l'inammissibilità della domanda, l'estinzione del giudizio, la perenzione o, ancora, i provvedimenti che dichiarino l'estinzione per inattività della parte avversaria e, in generale, tutti quei provvedimenti giurisdizionali che producano un effetto, diretto o indiretto, favorevole per l'Università.

3. In caso di spese liquidate a seguito di sentenza favorevole, la quota del 95%, maggiorata dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita all'avvocato che ha patrocinato la causa, secondo la ripartizione di cui al successivo comma 5. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle cause concluse con sentenza favorevole senza liquidazione delle spese di lite, i compensi professionali sono riconosciuti in conformità alle vigenti tariffe forensi (tabelle di cui al D.M. 10.03.2014, n. 55). Il compenso professionale determinato ai sensi della normativa vigente, è liquidato sulla disponibilità garantita a mezzo di capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali ed entro i limiti dello stanziamento sul bilancio, di cui ai corrispondenti capitoli per il pagamento dei compensi professionali e delle spese legali, considerati nella loro globalità.

5. Nell'ambito delle somme riconosciute ai sensi dei commi 3 e 4, i compensi professionali vengono prioritariamente ripartiti tra gli Avvocati, iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli Avvocati del Servizio Affari Legali, secondo i seguenti criteri di riparto:

- 22% all'avvocato che ha patrocinato la causa;
- 70% a tutti gli avvocati in parti uguali.

Al restante personale amministrativo dell'Ufficio Avvocatura, che ha collaborato nelle attività di cui al presente articolo, è attribuito l'8% degli importi di cui ai precedenti commi 3 e 4, attraverso l'espressa rinuncia ai compensi da parte degli Avvocati e la conseguente attribuzione nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.

6. Detti compensi, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014, saranno corrisposti, previa verifica da parte dell'Avvocato coordinatore del rendimento individuale, da valutarsi sulla base dei seguenti criteri:

- a) puntuale rispetto dei termini processuali, soprattutto di quelli dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
- b) puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dalle strutture richiedenti;
- c) cura dell'attività di udienza con particolare riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili.

Nella valutazione degli elementi di cui al presente comma dovrà tenersi conto dei carichi di lavoro di ciascun Avvocato, avendo in particolare riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati ed all'attività professionale complessivamente svolta.

La liquidazione dei suddetti compensi avviene con disposizione del Direttore Generale.

7. I compensi professionali corrisposti agli avvocati dell'Avvocatura iscritti all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Viterbo sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e il relativo importo individuale non può superare il trattamento economico complessivo percepito da ciascun avvocato.

## **Art. 5**

### **Pagamento dei compensi professionali**

1. Ai fini della liquidazione del compenso professionale spettante, l'avvocato che ha patrocinato la controversia è tenuto a presentare una nota pro forma, riportante nel dettaglio le voci dei parametri professionali forensi di cui si chiede il pagamento, indicando gli estremi del provvedimento di incarico ed allegando la pronuncia conclusiva del giudizio, ovvero ogni "atto" idoneo ad attestare la conclusione dell'attività professionale per la quale l'incarico era stato conferito.
2. La liquidazione dei compensi avviene entro 90 giorni dalla data della registrazione della nota pro forma.

## **Art. 6**

### **Disposizioni fiscali**

1. I compensi professionali, in quanto corrisposti in costanza di rapporto di lavoro subordinato, hanno natura retributiva, e sono assoggettati alle ritenute di legge previste per quelle dei redditi assimilabili a lavoro dipendente.

2. Le somme, finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti, sono comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro; pertanto i suddetti compensi sono da considerarsi al lordo dei suddetti oneri.
3. L'IRAP rimane integralmente a carico del datore di lavoro, in ragione del fatto che i lavoratori dipendenti, non sono soggetti passivi ai fini IRAP; pertanto i suddetti compensi professionali sono da considerarsi al netto dell'IRAP che graverà sulla parte datoriale, con prelievo dall'apposito fondo di Bilancio per l'incentivazione dell'Avvocatura interna.

#### **Art. 7**

##### **Copertura Assicurativa e Iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati**

1. In considerazione dell'obbligo di esclusività connesso alle funzioni degli avvocati degli enti pubblici, l'Università garantisce agli avvocati dell'Avvocatura iscritti all'Elenco speciale la copertura assicurativa per attività professionale dovuta per legge e adeguata all'attività svolta.
2. Gli oneri relativi all'iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati sono a carico dell'Università.

#### **Art. 8**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo *on line* del relativo provvedimento di emanazione.
2. Espressamente si dispone che il presente Regolamento si applica a tutte le fattispecie di cui al precedente art. 4, successive all'entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.